



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 145 del 16/10/2014

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PO FSE 14 ottobre 2014 n. 425

Modificazione A.D. n. 405 del 02/10/2014 avente ad oggetto "DGR n. 11 del 01/08/2014 "Disposizioni organizzative inerenti al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo intermedio del PON YEI. Avviso Multimisura".

La Dirigente del Servizio
Autorità di Gestione P.O. F.S.E.

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;

Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Ritenuto di dover provvedere in merito, con l'adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all'art. 5, comma 1, della richiamata L.R. n. 7/1997;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue:

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 974 del 20/05/2014 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI.

La Convenzione è stata sottoscritta dal Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O FSE e dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del lavoro in data 09/06/2014.

Il Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 04/06/2014, prevede la realizzazione di diverse tipologie di percorsi, che si pongono la finalità di favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l'utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 01/08/2014 si è proceduto a demandare al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O FSE l'adozione e la pubblicazione di un Avviso o Avvisi multimisura per l'attuazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, anche al fine di garantire il necessario raccordo con la programmazione FSE 2014/2020, con riferimento alle misure: 1-C "Orientamento specialistico o di secondo livello", 2-A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo", 3 "Accompagnamento al lavoro", 5 "Tirocinio extra-curricolare, anche in mobilità geografica" ed 8 "Mobilità professionale transnazionale e territoriale".

Con Determinazione dirigenziale dell'Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 dell'8 agosto 2014 n. 201 si è proceduto ad approvare la Nota informativa sull'adozione dell'Avviso/Avvisi Multimisura.

Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 405 del 02/10/2014 si è approvato l'Avviso multimisura per la realizzazione delle azioni previste in dettaglio nel "Piano di Attuazione regionale" della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani.

A seguito della pubblicazione in B.U.R.P. n. 138 suppl. del 02/10/2014 del predetto atto dirigenziale, sono emerse tuttavia circostanze che inducano l'Amministrazione regionale a modificare l'avviso al fine di rendere la realizzazione dell'intervento maggiormente aderente all'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dello stesso.

Per quanto sopra espresso, con il presente atto, si procede ad effettuare le seguenti modifiche:

Con riferimento al paragrafo 11) Modalità e termini per la presentazione dei progetti

- il periodo "Le istanze dovranno essere inoltrate, pena l'esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura on line - attiva nella pagina Garanzia Giovani", viene modificato come segue: "Le istanze dovranno essere inoltrate, pena l'esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura on line - attiva nella pagina Garanzia Giovani del portale www.sistema.pualia.it";

- il periodo "La procedura on line sarà disponibile a partire dalle ore 14:00 del 16/10/2014 e sino alle ore 14:00 del 22/10/2014. Oltre tale termine, il sistema non consentirà più l'accesso alla procedura telematica e, pertanto, non sarà più possibile la regolarizzazione, sotto qualsiasi forma, delle domande da parte dei candidati che abbiano omissso, totalmente o in modo parziale, anche uno solo dei dati e/o delle dichiarazioni prescritte. A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà generato il modulo di domanda (file.pdf riepilogativo, conforme all'Allegato 1) che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto attuatore e allegato alla stessa procedura telematica entro le ore 14:00 del 21/10/2014" viene modificato così come segue: "La procedura on line sarà disponibile a partire dalle ore 14:00 del 23/10/2014 e sino alle ore 14:00 del 03/11/2014. Oltre tale termine, il sistema non consentirà più l'accesso alla procedura telematica e, pertanto, non sarà più possibile la regolarizzazione, sotto qualsiasi forma, delle domande da parte dei candidati che abbiano omissso, totalmente o in modo parziale, anche uno solo dei dati e/o delle dichiarazioni prescritte. A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà generato il modulo di domanda (file.pdf riepilogativo, conforme all'Allegato 1) che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto attuatore e allegato alla stessa procedura telematica entro le ore 14:00 del 03/11/2014";

- il periodo "Pena l'ammissibilità dell'istanza di candidatura, le dichiarazioni di cui agli allegati 1, 2 e 4 dovranno essere presentate dal legale rappresentante di ciascun componente della costituita o costituendo ATS" viene sostituito così come segue: "Pena l'inammissibilità dell'istanza di candidatura, le dichiarazioni di cui agli allegati 2, 3 e 5 dovranno essere presentate dal legale rappresentante di ciascun componente della costituita o costituenda ATS. La dichiarazione di cui all'allegato 4 sarà resa in un unico documento firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascun partner";

Con riferimento alla Scheda Misura 3 Accompagnamento al lavoro

- Il periodo "Per inserimento lavorativo si intende la sottoscrizione di uno dei seguenti contratti di lavoro:
- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato di I, II e III livello; - contratto di

assunzione a tempo determinato o di somministrazione con una durata pari o superiore a 12 mesi; - contratto di assunzione a tempo determinato o di somministrazione con una durata da 6 a 12 mesi” viene modificato così come segue: “Per inserimento lavorativo si intende la sottoscrizione di uno dei seguenti contratti di lavoro: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato di I e III livello; contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in forma somministrata, con una durata pari o superiore a 12 mesi, comprensivo di eventuali proroghe; contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in forma somministrata, con una durata da 6 a 12 mesi, comprensivo di eventuali proroghe; - con il presente atto viene, altresì, eliminato il periodo “In caso di contratti a tempo determinato si considera la durata iniziale del primo contratto senza tenere conto di successive proroghe o rinnovi”.

Con riferimento al Paragrafo 8.1 Composizione della ATS

- Il periodo “Possono presentare la propria candidatura all’erogazione dei servizi e delle misure descritte, ATS composte da: a) Organismi di formazione che, alla data di presentazione della candidatura relativa al presente avviso, siano inseriti nell’Elenco regionale degli Organismi accreditati ex DGR. n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i. (la suddetta condizione è necessaria solo per i soggetti capofila dell’ATS)” viene modificato così come segue: “Possono presentare la propria candidatura all’erogazione dei servizi e delle misure descritte, ATS composte da: a) Organismi di formazione che, alla data di presentazione della candidatura relativa al presente avviso, siano inseriti nell’Elenco regionale degli Organismi accreditati ex DGR. n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i. (la suddetta condizione è necessaria solo per i soggetti capofila dell’ATS) e Organismi di formazione (indicati nell’art. 23 della Legge Regionale n. 15/2002 e aventi le caratteristiche di cui alla DGR n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.) che abbiano completato l’istanza di accreditamento secondo quanto previsto al paragrafo 3 dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 1191 del 09/07/2012 entro il 02.10.2014 e siano in attesa dell’esito dell’istruttoria (c.d. “accreditandi”). Si precisa che le sedi appartenenti a organismi “accreditandi” non saranno oggetto di attribuzione di punteggio previsto al paragrafo 10.1 punto 28.1.2)”;

- Il periodo “Per l’ammissibilità delle ATS è necessario che: il soggetto Capofila sia sempre un Ente di Formazione accreditato (di cui al precedente punto a); sia sempre presente almeno uno dei soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. 276/2003 (di cui al precedente punto b). Ciascuno dei soggetti dell’ATS potrà svolgere esclusivamente le attività per le quali risulta essere accreditato/autorizzato. In particolare le attività di cui alla scheda di misura 2A potranno essere rese esclusivamente da soggetti accreditati FP, mentre le azioni di cui alla scheda di misura 3 potranno essere rese esclusivamente dai soggetti autorizzati ai sensi del D. Lgs. 276/2003” viene modificato così come segue: “Per l’ammissibilità delle ATS è necessario che: il soggetto Capofila sia sempre un Organismo di Formazione accreditato (di cui al precedente punto a); sia sempre presente almeno uno dei soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. 276/2003 (di cui al precedente punto c). Ciascuno dei soggetti dell’ATS potrà svolgere esclusivamente le attività per le quali risulta essere accreditato/autorizzato. In particolare le attività di cui alla scheda di misura 2A potranno essere rese esclusivamente da soggetti accreditati FP, mentre le azioni di cui alla scheda di misura 3 potranno essere rese esclusivamente dai soggetti autorizzati alla intermediazione ai sensi degli artt. 4 lett. a, b e c, e 6 del D.Lgs. 276/2003”;

- Il periodo “Ogni soggetto di cui ai punti a) e b) potrà partecipare solo ed esclusivamente ad una ATS e la partecipazione a più di una ATS, a qualsiasi titolo, comporta l’esclusione di tutti i raggruppamenti in cui il soggetto figura. Ogni soggetto di cui ai punti c) ed e) potrà partecipare solo ed esclusivamente ad una ATS. In caso di partecipazione a più ATS, a qualsiasi titolo, il soggetto che ha espresso più adesioni verrà escluso da tutti i raggruppamenti in cui è presente ed i punteggi della valutazione qualitativa delle ATS candidate verranno verificati sulla base della compagine residua. La partecipazione a più ATS è consentita esclusivamente ai soggetti di cui al punto d). L’ATS non potrà rivolgersi a soggetti terzi per l’erogazione dei servizi (divieto di delega delle attività). I servizi resi da soggetti esterni alla ATS non saranno rendicontabili a valere sul presente Avviso e le relative spese non saranno riconosciute. 1 dati

del soggetto Capofila sono riportati in automatico dalla procedura telematica sulla base di quanto presente nel sistema di Accreditamento Organismi Formativi. Qualora vi sia la necessità di aggiornare alcune delle informazioni già presenti nel sistema l'aggiornamento dovrà essere fatto mediante il sistema di Accreditamento. Le modifiche si renderanno automaticamente disponibili" viene sostituito così come segue: "Ogni soggetto di cui ai punti a) e b) potrà partecipare solo ed esclusivamente ad una ATS e la partecipazione a più di una ATS, a qualsiasi titolo, comporta l'esclusione di tutti raggruppamenti in cui il soggetto figura. Ogni soggetto di cui al punto c) potrà partecipare solo ed esclusivamente ad una ATS. In caso di partecipazione a più ATS, a qualsiasi titolo, il soggetto che ha espresso più adesioni verrà escluso da tutti i raggruppamenti in cui è presente ed i punteggi della valutazione qualitativa delle ATS candidate verranno verificati sulla base della compagine residua. La partecipazione a più ATS è consentita esclusivamente ai soggetti di cui ai punti d) ed e). L'ATS non potrà rivolgersi a soggetti terzi per l'erogazione dei servizi (divieto di delega delle attività). I servizi resi da soggetti esterni alla ATS non saranno rendicontabili a valere sul presente Avviso e le relative spese non saranno riconosciute. I dati del soggetto Capofila e dei soggetti di cui al punto a) sono riportati in automatico dalla procedura telematica sulla base di quanto presente nel sistema di Accreditamento Organismi Formativi. Eventuali aggiornamenti dei dati già inseriti alla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere effettuati attraverso il sistema di Accreditamento. Tali modifiche si renderanno automaticamente disponibili solo nel caso in cui risulteranno non soggette ad istruttoria per l'accREDITamento".

Con riferimento al Paragrafo 8.1 Composizione della ATS

- il periodo "L'ATS deve presentare, al momento della presentazione dell'istanza, almeno una sede accreditata ai sensi della DGR. n. 195 del 31/01/2012 e in ciascuna delle sei province pugliesi" viene sostituito così come segue: "L'ATS deve essere composta, al momento della presentazione dell'istanza, da organismi accreditati o "accreditandi" dotati di almeno una o più sedi (set minimo o ampliamento definitivo) in ciascuna delle sei province pugliesi fermo restando che il capofila risulti inserito nell'Elenco regionale degli organismi accreditati. In sede di presentazione della domanda l'ATS dovrà indicare quali sedi saranno dedicate alla realizzazione delle attività di accoglienza e dei servizi di cui al presente Avviso";

Con riferimento al Paragrafo 9 Oggetto della candidatura

- dopo le parole "Tutti i dati richiesti devono intendersi riferiti al numero di persone trattate e non al numero di contratti stipulati" si aggiunge il seguente periodo: "I dati richiesti dovranno essere indicati sia con riferimento al singolo soggetto di cui alla lett. b) del paragrafo 8.1, sia sommando i soggetti coinvolti";

- dopo le parole "ad attività di formazione nel periodo 2010 - 2013" si aggiunge il seguente periodo: "I dati richiesti dovranno essere indicati sia con riferimento al singolo soggetto di cui alla lett. a) del paragrafo 8.1, sia sommando i soggetti coinvolti".

Con riferimento al Paragrafo 10 Criteri di valutazione delle istanze,

- dopo le parole "la candidatura verrà parimenti dichiarata inammissibile" si aggiunge il seguente periodo: "Si precisa altresì che qualora nell'ATS siano presenti organismi "accreditandi", la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria dell'accREDITamento. Nell'ipotesi in cui l'organismo accreditando concorra a soddisfare il requisito di ammissibilità di cui al paragrafo 8.2 relativo alla copertura di una o più province del territorio regionale, l'eventuale esito negativo dell'istruttoria dell'accREDITamento comporta la decadenza definitiva dell'istanza di candidatura dell'ATS al presente avviso; nell'ipotesi in cui l'organismo formativo accreditando non concorra a soddisfare alcun requisito di ammissibilità l'eventuale esito negativo dell'istruttoria dell'accREDITamento comporta l'esclusione definitiva dello stesso dall'ATS. Anche la

circostanza in cui l'esito dell'istruttoria dell'accreditamento risulti positivo per l'organismo ma negativo per una o più sedi che concorrano a soddisfare il requisito di ammissibilità di cui al paragrafo 8.2 relativo alla copertura di una o più province del territorio regionale comporta la decadenza definitiva dell'istanza di candidatura dell'ATS al presente avviso.”

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Per quanto in premessa citato e che qui s'intende integralmente riportato:

DETERMINA

- di modificare la determinazione dirigenziale n. 405 del 2/10/2014 approvando tutto quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
- di dare atto che il testo integrato dell'avviso multi misura è riportato nell'allegato "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Il presente provvedimento, viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia, sezione "Amministrazione Trasparente"
- sarà trasmesso in copia agli Assessori competenti
- sarà notificato al Servizio Autorità di Gestione per gli adempimenti di competenza;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento è redatto in originale ed è composto complessivamente da n. 70 pagine di cui n. 63 dell'Allegato A.

Dirigente del Servizio

Autorità di Gestione P.O. FSE

Dott.ssa Giulia Campaniello

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
